

COMUNE DI BORTIGIADAS

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Via Dante n° 13, 07030

BORTIGIADAS



REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
DI LAVORI PUBBLICI E DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI
ai sensi degli artt. 90 e 93 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.**

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 16.12.2015

Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
F.to Arch. Antonio Deperu

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell'incentivo di cui all'Art. 93 commi 7-bis e 7-ter del D.Lgs. 163/2006 così come introdotti dall'Art. 13-bis della Legge n° 114/2014.

Limitatamente alla disciplina di ripartizione dell'incentivo di cui sopra e relativa agli atti di pianificazione urbanistica, questa trova applicazione solo se gli atti pianificatori sono direttamente connessi alla realizzazione di un'opera pubblica, così come da Deliberazione n° 85/2013/PAR della Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna.

Art. 2 – Costituzione del fondo

Alla costituzione del fondo concorrono:

- una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori, sono comprese inoltre eventuali somme a disposizione previste per lavori di completamento ed accessori in economia e le eventuali somme previste nel quadro economico per acquisto di arredi, accessori ecc. finalizzati alla funzionalità dell'opera. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.
- Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. Tale somma è ripartita per ogni strumento di pianificazione con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 3 – Determinazione dell'entità dell'incentivo

La determinazione dell'entità massima dell'incentivo attribuibile ai dipendenti è stabilita per legge. Ai sensi dell'art 93 comma 7 bis del D.lgs 163/2006 introdotto dall'art.13 bis della L. 114/2014, l' 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni ai sensi del comma 7 quater del citato art. 93 .

Art. 4 – Quantificazione dell'incentivo

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Comunale ai dipendenti è determinata dal competente Responsabile del Servizio, nel caso di realizzazione di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico, ovvero dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio incaricato della redazione dell'atto di pianificazione territoriale/urbanistica, secondo la seguente ripartizione:

a) PER LA QUOTA DEL FONDO RELATIVA AD UN'OPERA O LAVORO:

A	Funzione di Responsabile Unico del Procedimento	55%
B	Progetto Preliminare, Computo metrico estimativo sommario	15%
C	Progetto Definitivo/Esecutivo generale (relazione, tavole grafiche, particolari costruttivi, artistici, decorativi, computo metrico estimativo), Progetto strutturale (Relazione, calcoli, tavole grafiche, particolari costruttivi), Progetto impiantistico/prevenzione incendi, Capitolati, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	13%
D	Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	12%
E	Contabilità, liquidazione, assistenza e collaudo	5%
TOTALE MASSIMO		100%

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti. Il restante 20% spetterà al Comune e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 quater, del d.lgs. n. 163/2006.

b) PER LA QUOTA DEL FONDO RELATIVA ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE O ESECUTIVA :

A	Funzione di Responsabile Unico del Procedimento	20%
B	Tecnici che hanno redatto l'atto di pianificazione che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità dell'atto di pianificazione firmando i relativi atti	35%
C	collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 6) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, elaborazioni grafiche, dati analitici ed altro, nell'ambito delle proprie competenze professionali	30%
D	Pianificazione, pur senza sottoscrivere alcun elaborato	15%
TOTALE MASSIMO		100%

Anche tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

In forza del comma 7 – ter dell'art.93 del D.Lgs. 163/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di cui sopra, in quanto affidate a personale esterno agli organi dell'amministrazione comunale, costituiscono economie.

Art. 5 – Caratteristiche dei progetti

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall'art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali previsti dagli artt. 17, 24 e 33 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Gli atti di pianificazione urbanistica dovranno essere sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell'iter di approvazione previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 – Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione

I relativi stanziamenti di bilancio previsti dal Titolo 1° e 2° della spesa per la realizzazione dei singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo che dovrà essere prevista nel quadro economico di progetto.

Trattandosi di spesa di personale si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento al Titolo 1° della spesa, di importo pari all'80% della quantificazione dell'incentivo spettante ai dipendenti così come definito dall'art. 93 comma 7-ter del d.lgs. n. 163/2006., con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Incentivo di rotazione per progettazione interna".

Si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento al Titolo 1° della spesa specificatamente denominato, di importo pari al 20% della quantificazione dell'incentivo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini così come definito dall'art. 93 comma 7-quater del d.lgs. n. 163/2006.

Sul suddetto stanziamento confluiranno anche le somme destinate all'incentivazione alla progettazione di opere da realizzarsi in annualità successive. Queste ultime somme dovranno essere finanziate con risorse di parte corrente.

Nel PEG del Settore Pianificazione Urbanistica dovranno essere indicati gli atti di pianificazione da incentivare con la relativa quantificazione monetaria.

Il Bilancio di Previsione dovrà contenere apposito stanziamento di bilancio al Titolo 1° della Spesa.

Art. 7 – Criteri di ripartizione degli incentivi alla progettazione

L'incentivo alla progettazione nella percentuale spettante ai dipendenti è ripartito, per ciascuna opera o

lavoro, tra i diversi profili del personale incaricato dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni parziali di cui alla tabella dell'art. 4 e dei relativi collaboratori, ovvero ad un unico dipendente in assenza di altri collaboratori.

La responsabilità di più prestazioni parziali possono essere tra loro cumulate nei limiti previsti dalle norme regolamentari.

Sia gli incarichi relativi alle singole prestazioni parziali che l'individuazione dei collaboratori alle varie fasi dovranno essere formalizzati secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Nella ripartizione delle quote di incentivo ai collaboratori dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta.

In nessun caso la quota di incentivo destinata ai collaboratori degli incaricati delle varie prestazioni parziali potrà complessivamente superare il 30% dell'incentivo relativo a ciascuna prestazione parziale.

Art. 8 – Criteri di ripartizione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione urbanistica

L'incentivo relativo agli atti di pianificazione urbanistica nella percentuale spettante ai dipendenti è ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:

- a) responsabile del procedimento: è attribuita una quota percentuale dell'incentivo pari al 18%;
- b) progettista / gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 42%;
- c) collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 40%;

Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare in relazione alla qualità e quantità dell'apporto professionale richiesto, fino ad un massimo in più o in meno del 20%. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al dirigente coordinatore.

Per un corretto ed equo riparto dell'incentivo si dovrà altresì tenere conto che:

- se il responsabile di procedimento è anche progettista dell'atto di pianificazione partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui alla precedente lettera b);
- per la ripartizione della percentuale dell'incentivo di cui alla precedente lettera c) dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta.

Art. 9 – Individuazione e mansioni del dirigente coordinatore e dei responsabili del procedimento

I dirigenti coordinatori dei Lavori Pubblici e della Pianificazione Urbanistica sono nominati con provvedimento del Sindaco e propongono, nell'ambito del PEG relativo rispettivamente ai lavori pubblici e alla pianificazione urbanistica, il responsabile del procedimento per ciascun intervento.

Il dirigente coordinatore indirizza e coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell'elaborazione e adeguamento dei progetti e dei piani; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell'esecuzione dei programmi;

Vigila nell'ambito della propria competenza sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.

Il responsabile unico del procedimento, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce al dirigente coordinatore i dati e le informazioni relative alla principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo proprie del dirigente coordinatore stesso, e segnala tempestivamente a quest'ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi; accerta inoltre la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

Art. 10 – Definizione dei gruppi addetti alla progettazione ed alla pianificazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto e degli atti di pianificazione, impegno e liquidazione dei compensi

A seguito della programmazione delle attività progettuali e di pianificazione di cui all'art. 6, i responsabili del procedimento, sentiti gli altri dirigenti interessati, adotteranno uno o più provvedimenti con i quali, per ogni

progetto di lavoro e per ogni atto di pianificazione, sulla base dei criteri di cui agli artt. 7 e 8, dovranno essere definiti:

- il / i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera;
- I nominativi dei collaboratori coinvolti nelle attività progettuali;
- i nominativi del responsabile e dei coordinatori dei lavori ex D.Lgs. 81/2008;
- le quote dell'incentivo complessive spettanti a ciascun componente del gruppo;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di pianificazione e di esecuzione dei lavori;

Il personale addetto alla redazione dei piani particellari esclusivamente connessi a procedure d'esproprio dovrà essere incluso nell'ambito dei collaboratori relativi alle prestazioni parziali di cui ai punti B, C, della tabella dell'art. 4 punto a).

Tra i collaboratori tecnici dovranno essere compresi gli eventuali dipendenti appartenenti a Servizi o Settori diversi che sottoscrivano pareri o valutazioni tecniche di conformità (ad es. urbanistica, ambientale, disponibilità dei beni immobili ecc.) da allegare al progetto al fine di garantirne la completezza e l'esecutività. Ultimata la progettazione o la pianificazione, il responsabile del procedimento trasmette al dirigente coordinatore una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata. Analoga relazione è trasmessa al dirigente coordinatore, dopo la relazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo o regolare esecuzione, ove previsto.

La relazione contiene altresì la proposta di suddivisione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche ai singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

Le quote eventualmente non attribuite ai singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione, ad altri componenti, anche in deroga alla percentuale di aumento del 20% prevista dall'art. 8.

Il dirigente coordinatore conferma, ovvero modifica, con motivazione, la proposta di suddivisione di cui sopra, apportando anche le eventuali correzioni alla voce del quadro economico corrispondente all'incentivo. L'impegno di spesa sarà assunto insieme alle altre voci del quadro economico con la determinazione dirigenziale che segue l'approvazione del progetto esecutivo e l'accertamento della relativa entrata.

Contemporaneamente si procederà all'impegno sullo stanziamento al Titolo 1° e al relativo accertamento. Successivamente all'approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione, il dirigente coordinatore provvede alla liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni da "A" a "D" delle relative tabelle dell'art. 4, trasmettendo gli atti al Servizio Personale che, dopo aver effettuato i controlli di competenza, emetterà i mandati di pagamento.

Le liquidazioni degli incentivi relativi alla prestazione della lettera "E" della tabella dell'art. 4 punto a) avverranno analogamente alle precedenti, successivamente alla redazione dello stato finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsti.

Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie.

Gli incentivi legati alla predisposizione degli atti di pianificazione urbanistica sono impegnati dal dirigente coordinatore in relazione agli atti di pianificazione predisposti nel corso dell'esercizio finanziario.

La liquidazione relativa agli atti di pianificazione, nella percentuale spettante ai dipendenti, avverrà nella misura del 50% successivamente alla rassegna e per il rimanente 50% successivamente all'adozione degli atti in Consiglio Comunale.

Art. 11 – Correlazione con altre forme di incentivo

I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica, potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del dirigente e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione.

L'importo massimo dell'incentivazione di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non potrà superare in ciascuna annualità retributiva il 50% dello stipendio lordo annuo riferito alla qualifica o categoria professionale di appartenenza.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in vigore nelle modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa solo a seguito di approvazione da parte degli Organi competenti.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente"